

A tutti i gentili Sigg. Clienti

A tutti i gentili Sigg. Collaboratori

URGENTE

CIRCOLARE N. 47/2018

Milano, 12 novembre 2018

Oggetto: fatturazione elettronica – Registrazione canale e prime fatture

REGISTRAZIONE DEL CANALE DI RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Un aspetto molto importante legato alla gestione dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica estesi anche al settore privato è la registrazione del domicilio elettronico ("CodiceDestinatario" o "PecDestinatario") in cui il cessionario/committente sceglie di ricevere le fatture emesse dai propri fornitori. A tal riguardo l'Agenzia delle entrate offre la possibilità di registrare detto domicilio attraverso l'apposita funzione presente nell'area web "Fatture e Corrispettivi" (accessibile attraverso le credenziali Fisconline/Entratel, CNS o SPID). Il domicilio registrato, abbinato alla propria partita Iva, verrà utilizzato come prioritario dal Sistema di Interscambio (Sdi) ai fini del recapito della fattura. Tale registrazione pur non essendo obbligatoria è molto importante poiché consentirà al destinatario di ricevere le fatture in detto recapito a prescindere dalle informazioni scelte e indicate al fornitore e/o da questi inserite in FE. Tale funzione consente quindi al cessionario/committente di non dover rincorrere comunicazioni a tutti i propri fornitori nel caso di eventuale cambiamento del recapito (nuovo codice destinatario o nuova pec).

Figura 1 – Registrazione dell'indirizzo prioritario di recapito (1/2)

Portale "Fatture e Corrispettivi" Agenzia delle entrate

REGISTRAZIONE RECAPITO PRIORITARIO

Servizi disponibili

- Fatturazione elettronica**
Servizi per generare, trasmettere e conservare le fatture in base al quanto previsto dal Digs 127/2015 - art. 1, comma 1. Facendo clic su "Fatturazione", acconsenti al trattamento dei dati specificato nell'[informativa - pdf](#).
[Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)
[Fatturazione elettronica](#)
- Dati Fatture e Comunicazioni IVA**
[Dati delle fatture](#)
[Comunicazioni periodiche IVA](#)
- Corrispettivi**
Servizi per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in base al quanto previsto dal Digs 127/2015 - art. 2.
[vai a Corrispettivi](#)
- Consultazione**
[Dati rilevanti ai fini IVA](#)
[Monitoraggio dei file trasmessi](#)


Conservazione dati fatture:
Non hai aderito al servizio di conservazione

Profilo Corrispettivi
Opzione Corrispettivi:
Non hai esercitato l'opzione Corrispettivi
Ruolo Corrispettivi:
Nessun ruolo

Esercizio delle opzioni
[Esercizia le opzioni](#)

Generazione QR Code partita IVA
[QR Code in formato PDF](#)
[QR Code in formato immagine](#)


Figura 2 – Registrazione dell'indirizzo prioritario di recapito (2/2)



La registrazione dell'indirizzo scelto può essere effettuata direttamente dal contribuente se dotato delle citate credenziali per accesso all'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" e seguendo le indicazioni di Figura 1 e 2.

Previa sottoscrizione di apposita delega diretta (vedi Figura 3), il servizio di registrazione può essere effettuato da un intermediario purché "qualificato" ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998 (commercialista, consulente del lavoro, etc). I clienti che affidano la tenuta della contabilità allo studio sono pregati di prendere contatto con lo studio per la sottoscrizione di detta delega nonché delle altre opzioni che consentiranno di consultare, acquisire e gestire attraverso l'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" le funzioni legate alla gestione della fatturazione elettronica.

Figura 3 – Delega diretta al commercialista (modello allegato al provvedimento Agenzia delle entrate 13 giugno 2018)



A differenza di altri servizi attinenti la fatturazione elettronica (ad esempio la trasmissione) tale servizio non può essere delegato invece ad altri intermediari come ad esempio le *software house*.

PRIME FATTURE ELETTRONICHE 2018, CHE FARE?

La circolare n. 13/E/2018

La prima questione è cioè quella se la fattura che passa per il SdI possa essere stampata e conservata in modo analogico, la circolare precisa, infatti, che le novità in materia di fatturazione elettronica introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 non hanno inciso su detti obblighi di annotazione per i quali *“restano dunque valide non solo tali disposizioni, ma anche le delucidazioni fornite in passato sulle stesse tramite molteplici documenti di prassi”*.

Numerazione sezionale o anche semplicemente registri ordinari?

Il richiamo alla vecchia prassi alimenterebbe i dubbi se, in presenza di alcune fatture elettroniche, per evitare di dover conservare anche le altre (quelle cartacee) in modo sostitutivo, sia ancora necessario adottare numerazioni e annotazioni sezionali delle fatture elettroniche. (circolare n. 36/E/2006, § 5.3; risoluzione n. 161/E/2007; risoluzione n. 267/E/2007). Tuttavia tale accorgimento non sarà più necessario considerato il diverso tenore del nuovo decreto sulla conservazione sostitutiva (D.M. 17 giugno 2014) che, a differenza del precedente (D.M. 23 gennaio 2004 e circolare n. 45/E/2005), non richiede espressamente l'obbligo di operare, per periodo d'imposta, la medesima modalità di conservazione per tutti i documenti rientranti nella medesima categoria. Va da sé che l'adozione di sezionali è comunque sicuramente possibile e, dal punto di vista prudenziale, consigliabile.

Basta la stampa o serve la conservazione a norma?

L'obbligo o meno di conservare a norma le fatture elettroniche dipende dalla natura obbligatoria o facoltativa dell'emissione della fattura stessa. Dal 1° luglio l'obbligo di emissione della fattura elettronica decorre in via anticipata per subappalti e le subforniture nella filiera degli appalti pubblici nonché per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione tranne quelle effettuate presso impianti di distribuzione stradale (articolo 1, comma 917, L. 205/2017). Al di fuori di questi casi dovrebbero potersi ritenere ancora valide le precisazioni fornite con la circolare n. 18/E/2014 secondo le quali:

- (i) il ricorso alla FE è subordinato all'accettazione da parte del destinatario (articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972);
- (ii) non vi sono vincoli di simmetria (fra fornitore e cliente) e la materializzazione, su carta, con conservazione analogica (cartacea) rappresenta un comportamento concludente del destinatario circa la sua intenzione di non accettare la fattura come elettronica (§ 1.5);
- (iii) anche se il destinatario non accetta tale processo, la fattura rimane tuttavia elettronica in capo all'emittente, con conseguente obbligo di conservazione sostitutiva da parte di quest'ultimo.

Le fatture emesse per obbligo normativo (ad esempio subappalti nella filiera dei lavori pubblici dal 1° luglio 2018) devono essere conservate in modo sostitutivo a norma, tanto dal fornitore quanto dal cessionario/committente soggetto passivo in forza dell'articolo 29, comma 3 – secondo periodo – del D.P.R. 633/1972. Considerando il caso che il cessionario/committente non possa esimersi dal “pretendere” la fattura elettronica (pena l'obbligo di attivare l'autofattura denuncia ex § 6 del provvedimento), si ritiene che detta fattura debba essere conservata a norma anche dal destinatario (l'appaltatore), peraltro, dal 1° luglio, l'Italia è stata autorizzata (Decisione UE 2018/593), non solo a imporre l'obbligo della fattura elettronica ma, anche, a disporre che l'uso delle fatture elettroniche non sia subordinato all'accordo con il destinatario.

Non sempre è comunque facile distinguere quando la fattura è stata emessa elettronica per obbligo oppure per scelta dell'emittente.

Il caso	Obbligo conservazione a norma
Fattura verso la P.A.	Sì
Fattura subappalti/subforniture filiera appalti pubblici	Sì, per quelle emesse dal 1° luglio 2018
Forniture carburanti (diesel e benzina) per autotrazione - all'ingrosso (dalla compagnia al benzinaio; dal consorzio al cliente per la cisterna aziendale, etc.)	Sì, per quelle emesse dal 1° luglio 2018
Forniture carburanti fatta dal benzinaio alla pompa	No per quelle emesse fino al 31 dicembre 2018 (*); Sì dal 1° gennaio 2019
Forniture carburanti con il sistema del "netting"	Non è mai stato chiaro se le fatture (di fatto) già emesse in XML dalle compagnie con il sistema del "netting" siano in regime di obbligo o di facoltà (tale dubbio risulta tanto più avvalorato dalla proroga al 1° gennaio 2019 della decorrenza dell'obbligo della FE per le cessioni effettuate "presso gli impianti di distribuzione stradale").
Fatture emesse in via elettronica per scelta (fino al 31 dicembre 2018)	Sì per l'emittente No per il destinatario
(*) Paradossalmente la proroga della disciplina della scheda carburanti operata con il Decreto Dignità fino al 31 dicembre 2018 vieterebbe al benzinaio di emettere fattura tranne in casi particolari (ad esempio verso gli autotrasportatori oppure nel caso di fatturazione differita emessa a fronte di buoni/ddi o con scontrini del <i>self service</i>). Va da sé che detto paradosso contraddice lo spirito di avvio del processo di fatturazione elettronica.	

Termini per la conservazione sostitutiva a norma

Si ricorda che la conservazione sostitutiva a norma va effettuata entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi (D.M. 17 giugno 2014 e risoluzione n. 46/E/2017). Per le fatture del 2018 (considerato che la scadenza della dichiarazione dei redditi 2018 sarà il 31 ottobre 2019) la conservazione dovrà essere conclusa entro il 31 gennaio 2020. Si evidenzia anche la possibilità di effettuare la conservazione sostitutiva a norma delle fatture XML transitate per il Sdl sfruttando il servizio gratuito dell'Agenzia delle entrate.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti,


Sodiet Consulting S.r.l.